

esteso scambio di informazioni in merito alle quantità vendute che riguardava sia dati individuali d'impresa che dati aggregati.

La pratica concordata ha pertanto avuto come conseguenza un'ampia alterazione delle procedure di acquisto effettuate dalle Aziende sanitarie, influenzando la stessa scelta in merito al tipo di procedura da adottare. Infatti in molte circostanze le Aziende sanitarie e ospedaliere hanno rinunciato a bandire vere e proprie gare visto che, come conseguenza del coordinamento fra le imprese, esse non avrebbero condotto ad alcun vantaggio economico rispetto alla trattativa privata, ma solo oneri aggiuntivi.

I comportamenti collusivi riscontrati si sono realizzati in un mercato oligopolistico fortemente concentrato e hanno avuto costante e continuata applicazione dal 1995 al 1999, ossia per tutto il periodo preso in considerazione dall'istruttoria. L'Autorità ha ritenuto tali comportamenti in violazione dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 287/90 e, in ragione della loro gravità, ha irrogato nei confronti di ciascuna delle imprese coinvolte una sanzione pecuniaria pari al 5,5% del fatturato relativo alle vendite di mezzi di contrasto non ionici nel mercato italiano, per un ammontare complessivo di circa 8,5 miliardi di lire.

#### *PARERE SULLE MISURE RELATIVE AL SETTORE FARMACEUTICO*

Nel dicembre 2000 l'Autorità, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, è intervenuta con un parere trasmesso ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio, ai Ministri del Tesoro, delle Finanze e della Sanità, al fine di segnalare i potenziali effetti distorsivi della concorrenza derivanti da due disposizioni relative al settore farmaceutico, contenute nel disegno di legge finanziaria 2001 e successivamente approvate dal Parlamento.

La prima disposizione prevede che i medicinali non coperti da brevetto vengano rimborsati dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico dalla legislazione vigente, pari all'80% del prezzo medio europeo.

Ad avviso dell'Autorità, tale norma potrebbe ostacolare il confronto concorrenziale fra le imprese farmaceutiche relativamente al prezzo di vendita dei farmaci con brevetto scaduto, inducendo le stesse a fissare un prezzo omogeneo pari a quello massimo rimborsabile. Nella segnalazione veniva quindi suggerito di individuare il prezzo di rimborso con riferimento a quello del medicinale con "prezzo più basso", come peraltro previsto nel disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei Deputati. Tale disposizione, che sembrava recepire alcune delle indicazioni precedentemente formulate dall'Autorità, aveva infatti una chiara portata proconcorrenziale in quanto introduceva un importante incentivo per le imprese farmaceutiche a competere sul prezzo per i farmaci con brevetto scaduto, con prevedibili riduzioni del prezzo di rimborso di tali farmaci e, conseguentemente, significativi risparmi

sulla spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, questa diversa modalità di determinazione del rimborso avrebbe stimolato lo sviluppo del mercato dei farmaci generici, che in Italia ha una dimensione ridotta rispetto ai più importanti paesi europei, favorendo un maggiore orientamento della domanda verso prodotti basati sullo stesso principio attivo, ma che di regola hanno prezzi inferiori alle specialità.

La seconda norma della quale la segnalazione dell'Autorità auspicava un riesame, è quella che prevede che sia il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Industria, a stabilire, sentiti i rappresentanti delle imprese farmaceutiche e delle farmacie, "i criteri per meglio definire ... i meccanismi concorrenziali per i prezzi" dei medicinali di automedicazione. In proposito, l'Autorità ha evidenziato che tale disposizione non elimina l'obbligo di applicare un prezzo unico su tutto il territorio nazionale per tali medicinali, come invece sarebbe derivato dalla disposizione del disegno di legge governativo presentato alla Camera dei Deputati che, consentendo alle farmacie di vendere i farmaci di automedicazione a un prezzo inferiore a quello determinato dal produttore e indicato sulla confezione, avrebbe potuto stimolare una maggiore concorrenza di prezzo fra le farmacie, con evidenti benefici per i consumatori.

### **Prodotti da costruzione, cemento e calcestruzzo**

#### *SEGNALAZIONE SULLA SICUREZZA IDRAULICA DEI TERRITORI DEL BACINO DEL PO*

Nel luglio 2000, a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Corte dei Conti - delegazione presso il Magistrato per il Po, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi previsti dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha trasmesso al Parlamento e al Ministro dei Lavori Pubblici una segnalazione riguardante l'articolo 40 della legge 17 maggio 1999, n. 144, intitolato "Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po", rilevandone specifici profili di contrasto con i principi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. In particolare, tale norma autorizza, al fine della realizzazione di interventi necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, "l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, compresi nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma".

L'Autorità, alla luce dei principi in materia di concorrenza nonché sulla base di sue precedenti determinazioni, ha osservato che la mancata previsione nella norma di un ricorso obbligatorio a procedure concorsuali a evidenza pubblica comporta ingiustificate distorsioni della concorrenza, destinate ad assicurare una posizione privilegiata alle imprese esecutrici dei lotti precedenti e a determinare, nel settore in questione, una ingiustificata restrizione delle opportunità di accesso al mercato, soprattutto nei casi in cui gli interventi previsti non si limitino a una mera prosecuzione del progetto iniziale. L'Autorità ha inoltre rilevato il contrasto tra la disposizione in esame e la disciplina comuni-

taria in materia di appalti di lavori, in base alla quale, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva n. 93/37<sup>22</sup>, le amministrazioni aggiudicatrici debbono assegnare gli appalti di lavori ricorrendo a procedure di appalto a evidenza pubblica, siano esse aperte o ristrette, mentre il ricorso alla trattativa privata dovrebbe assumere carattere di eccezionalità ed essere pertanto tassativamente limitato alle sole ipotesi espressamente previste dalla normativa comunitaria, e in ogni caso al solo triennio successivo alla conclusione dell'appalto. L'Autorità ha infine osservato che la norma di cui all'articolo 7 della direttiva n. 93/37, in quanto chiara, precisa e incondizionata, è provvista di effetto diretto, ciò che impone la disapplicazione della norma interna contrastante.

### **Altre attività manifatturiere**

Nel corso dell'anno l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio per violazione dell'articolo 81.1 del Trattato CE nell'ambito della produzione e distribuzione di fiammiferi (CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI). Inoltre, è stata riscontrata un'intesa restrittiva della concorrenza e un abuso di posizione dominante nel settore ascensoristico (OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER). Al 31 marzo 2001 è in corso un'istruttoria per una presunta inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione (BENETTON GROUP-VARI).

#### *CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI*

Nel luglio 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato CE (ora articoli 81 e 82) nei confronti del Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), delle singole imprese consorziate, della società Swedish Match S.A., dei Magazzini di generi di monopolio e del Consorzio Nazionale Attività Economico Distributiva Integrata (Conaedi). Il CIF, istituito con il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 560, è un consorzio che raggruppa la totalità delle imprese italiane produttrici di fiammiferi al fine della commercializzazione di fiammiferi e con il compito di pagare all'Erario la relativa imposta di fabbricazione. I Magazzini di generi di monopolio hanno il compito di distribuire i prodotti di monopolio ai rivenditori autorizzati, mentre il Conaedi è un Consorzio istituito nel 1994 cui aderisce gran parte dei Magazzini di generi di monopolio e che svolge compiti di coordinamento delle attività dei singoli consorziati.

L'istruttoria è stata avviata nel novembre 1998 a seguito di una denuncia da parte di una società tedesca produttrice di fiammiferi, la KM Zundholz International Karl Muller GmbH, la quale segnalava le difficoltà da essa incontrate nell'accesso al mercato italiano della distribuzione dei fiammiferi nonostante l'ottenimento delle relative licenze e autorizzazioni. In particolare,

<sup>22</sup> Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, in GUCE L 199/54 del 9 marzo 1993.

la società tedesca lamentava il rifiuto opposto da alcuni gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio a distribuire i suoi prodotti.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che dal 1923 il contesto normativo ha pesantemente inciso sulle modalità di organizzazione e funzionamento del mercato dei fiammiferi attraverso la costituzione di un consorzio obbligatorio, il CIF. In particolare, la partecipazione al consorzio, pur restando obbligatoria, è stata aperta a tutte le imprese che richiedessero di farne parte soltanto a partire dal 1970. Inoltre, a partire dal 1994, è stato eliminato l'obbligo in capo al Consorzio di versare l'imposta di fabbricazione per i fiammiferi, che da allora incombe direttamente sul fabbricante o importatore, con ciò venendo meno la ragione che rendeva obbligatoria l'adesione al consorzio, costituita proprio dalla raccolta accentrata del gettito dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

Nel merito, l'Autorità ha innanzitutto accertato che talune condotte poste in essere dagli operatori presenti sul mercato originavano, in modo più o meno diretto, da una serie di previsioni normative, mentre altre erano il risultato di scelte imprenditoriali autonome. Più specificamente, l'Autorità ha riscontrato che la disciplina prevista dal legislatore fino al 1994 imponeva alle imprese del settore di attuare un'intesa anticoncorrenziale, giacché prescriveva un obbligo in capo alle stesse di consorziarsi, e conferiva poi al Consorzio il potere di ripartire la produzione di fiammiferi fra le imprese consorziate. In tale prospettiva, l'esistenza e l'operatività del CIF, come normativamente prevista, rappresentava un mezzo per sottrarre il mercato della fabbricazione e commercializzazione dei fiammiferi in Italia alla concorrenza, mantenendo in vita una struttura orizzontale tra gli operatori del settore che di fatto impediva l'ingresso di nuovi operatori e la concorrenza fra le imprese.

A partire poi dal 1994, il nuovo regime normativo, pur rimuovendo l'obbligo per le imprese del settore di affiliarsi al CIF, ha comunque agevolato e consentito a quest'ultimo di continuare a svolgere la medesima funzione di struttura centralizzata attraverso cui attuare la ripartizione della produzione e la vendita di fiammiferi sul territorio nazionale. Su tali presupposti, l'Autorità ha pertanto accertato l'illegittimità di entrambi i regimi normativi con il combinato disposto degli articoli 3, lettera g), 10 e 81 del Trattato CE, in virtù del quale gli Stati membri della Comunità non possono adottare o mantenere in vigore misure, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese.

Per quanto riguarda poi i comportamenti specifici imputabili al CIF, dall'istruttoria è emerso che la produzione di ciascuna impresa, che per disposizione normativa doveva essere deliberata da un'apposita Commissione, veniva stabilita dal CIF tramite accordi raggiunti all'interno del Consorzio, mentre la Commissione svolgeva soltanto una funzione di mera approvazione/ratifica. Inoltre, le imprese consorziate effettuavano scambi di lavorazione e cessioni in relazione alle quote loro attribuite dal Consorzio al

fine di adeguare le quantità produttive originariamente assegnate alle loro effettive esigenze. Il Consorzio godeva pertanto di margini di discrezionalità nell'assolvere agli obblighi a esso imposti, con la conseguenza che avrebbe potuto e dovuto operare in modo tale da non restringere la concorrenza esistente. L'Autorità ha perciò ritenuto che il CIF e le imprese consorziate avessero adottato delibere consortili e proceduto ad accordi limitativi della concorrenza ultronei rispetto a quanto stabilito dalla normativa, integrando pertanto un'autonoma violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE.

Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, è risultato inoltre che il CIF ha posto in essere, successivamente al 1994, una strategia commerciale volta a preservare e difendere la propria posizione di mercato. In particolare, il CIF si è impegnato a distribuire sul territorio italiano una quantità di fiammiferi prodotti dal principale produttore europeo, Swedish Match, pari a una quota prefissata dell'intero consumo nazionale. Swedish Match, da parte sua, si è impegnata a non entrare nella rivendita diretta in Italia in concorrenza diretta con il CIF. In quanto tale, l'accordo è stato ritenuto in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE.

Infine, l'attività istruttoria ha fatto emergere che il CIF ha perseguito una politica volta al rafforzamento dei rapporti commerciali con la rete distributiva dei Magazzini di Generi di Monopolio procedendo alla stipula di un accordo quadro con il Conaedi al fine di assicurarsi l'esclusiva di tale canale distributivo. Anche quest'ultimo accordo, in quanto idoneo a ostacolare l'ingresso sul mercato italiano di altri operatori, in particolare di quelli esteri, è stato considerato dall'Autorità in violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE.

#### *OTIS-KONE ITALIA-SCHINDLER*

Nel maggio 2000 l'Autorità ha concluso un'istruttoria avviata nel febbraio del 1999 in relazione a presunti comportamenti abusivi commessi dalle società Otis Spa, Kone Italia Spa e Schindler Spa consistenti nel rifiuto a fornire i manutentori indipendenti dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione degli ascensori di loro produzione. L'istruttoria è stata successivamente estesa ad altri dodici produttori di ascensori (le società Ceam Srl, Kone Ascensori Spa Divisione Sabiem, Elevat Ascensori Srl, Caimi Elevatori Srl, Daldoss Elevetronic Spa, Mario e Paolo Bosisio Srl, Ciocca Srl, Del Bo Srl, Lenzi Spa, Maspero Elevatori Srl, Paravia Ascensori Spa, Paravia Elevators' Service Srl), ritenuti, insieme alle precedenti tre società, parti di un'intesa, realizzata all'interno di Assoascensori, l'associazione di categoria del settore aderente a Confindustria, finalizzata a determinare in modo coordinato i prezzi di vendita degli ascensori.

In relazione al rifiuto da parte delle società Otis, Kone Italia e Schindler di fornire i ricambi originali per i propri ascensori, anche tramite l'imposizione di ritardi ingiustificati nelle forniture, è stato accertato che la piena disponibilità di tutti i pezzi di ricambio originali di ciascun produttore di ascensori costituiva

una condizione imprescindibile per consentire ai manutentori degli impianti di svolgere efficacemente e tempestivamente la propria attività, giacché molti dei pezzi di ricambio originali Otis, Kone e Schindler, soprattutto quelli elettronici, non risultavano facilmente intercambiabili con quelli di ascensori di altra marca. Inoltre la circostanza che l'acquirente dell'ascensore, generalmente il costruttore dell'immobile, fosse un soggetto diverso dal proprietario che successivamente all'installazione dell'ascensore sarebbe stato responsabile della manutenzione, escludeva che eventuali differenze tra prodotti in relazione ai costi e alla qualità della manutenzione fossero considerati dall'acquirente al momento della scelta di quale ascensore installare. Tali elementi, associati alla lunga vita media degli ascensori (circa 60 anni), hanno indotto l'Autorità a concludere che Otis, Kone e Schindler detenevano ciascuna una posizione dominante nel mercato dei propri pezzi di ricambio originali.

Quanto alle condotte oggetto di valutazione, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che le imprese Otis, Kone e Schindler, tramite la posizione dominante da essi detenuta nel mercato dei propri pezzi di ricambio, avevano posto in essere una serie di comportamenti abusivi volti a salvaguardare e rafforzare la propria posizione nel mercato dei servizi di manutenzione; a tal fine, esse avevano reso in alcuni casi impossibile l'accesso a tale mercato da parte di imprese indipendenti, mettendo in atto un generalizzato rifiuto di fornitura dei propri pezzi di ricambio, talvolta esplicito, talvolta implicito. In tal senso sono stati interpretati: i) i contratti stipulati da Ceam (controllata di Otis Italia) con i propri "concessionari tecnici", nei quali si indicava espressamente che il concessionario doveva utilizzare, nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, unicamente pezzi e parti di ricambio originali Ceam, senza poter rivendere a terzi tali ricambi; ii) le lettere circolari inviate da Otis e Kone ai propri clienti nelle quali, al fine di recuperare contratti di manutenzione, si affermava l'impossibilità per i manutentori indipendenti di reperire sul mercato i pezzi di ricambio originali dei propri impianti; iii) le richieste di pezzi di ricambio formulate da manutentori indipendenti a Otis, Kone e Schindler, rimaste inevase.

Al rifiuto esplicito delle imprese di grandi dimensioni di fornire ricambi originali è stato poi assimilato anche il comportamento consistente nell'evasione degli ordini a 60-90 giorni, o, addirittura, a 120 giorni. In proposito, è apparso evidente che l'impossibilità per i manutentori indipendenti di effettuare le manutenzioni in tempi brevi a fronte dei ritardi nelle consegne dei pezzi di ricambio originali scoraggiava gli utenti finali dall'affidare loro gli incarichi di manutenzione. Su tali presupposti, l'Autorità ha pertanto ritenuto che le condotte sopra descritte commesse dalle principali aziende ascensoristiche costituissero abusi di posizione dominante in violazione dell'articolo 3, lettera b), della legge n. 287/90.

Inoltre nel corso dell'istruttoria è stato accertato che le società Otis, Kone Italia e Schindler, le altre dodici imprese operanti nella produzione di ascensori e Assoascensori avevano concordato la predisposizione di condizioni genera-

li di contratto uniformi per la fornitura e il montaggio di ascensori. In particolare, era stato concordato l'inserimento nei contratti di specifiche clausole volte a consentire l'adeguamento dei prezzi di vendita rispetto alle variazioni dei costi di produzione intervenute nel periodo contrattuale. In realtà, l'applicazione di tali clausole, in particolare di quella denominata "variabilità" del prezzo, comportava una sostanziale omogeneizzazione dei prezzi di vendita, in quanto prevedeva un dettagliato metodo di calcolo del prezzo del prodotto e delle relative variazioni. L'Autorità ha ritenuto che tali comportamenti, consistenti nello standardizzare le condizioni contrattuali di vendita inclusive di uniformi clausole di prezzo, nonché la generalizzata adozione delle stesse, configurassero intese aventi oggetto restrittivo della concorrenza, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90.

Nell'intimare alle imprese citate di cessare dall'attuazione e continuazione delle infrazioni accertate, l'Autorità, in ragione della gravità e durata delle infrazioni realizzate, ha irrogato in relazione alla fattispecie di abuso di posizione dominante una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 2% del fatturato realizzato nella manutenzione degli ascensori dalle imprese Otis Italia, Kone Italia e Schindler, pari complessivamente a 12,3 miliardi di lire. In relazione all'intesa è stata irrogata una sanzione pari al 2% del fatturato realizzato da Otis, Ceam, Kone Ascensori e Schindler e dell'1% del fatturato realizzato da Elevat, Caimi, Daldoss, Bosisio, Ciocca, Del Bo, Lenzi, Maspero e Paravia Ascensori, pari complessivamente a 5,3 miliardi di lire; la graduazione delle sanzioni è stata stabilita in considerazione della diversa responsabilità decisionale che le diverse imprese avevano assunto all'interno di Assoascensori.

#### *BENETTON GROUP-VARI*

Nel febbraio 2001 l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Benetton Group Spa per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per i casi di inottemperanza all'obbligo di notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione. Oggetto del provvedimento di avvio erano le acquisizioni, realizzate tra il 24 marzo 1999 e il 19 ottobre 2000, di ventinove rami di azienda dotati delle licenze per esercizi commerciali e destinati alla commercializzazione di prodotti del comparto abbigliamento informale e sportivo e accessori con marchi di proprietà del gruppo Benetton. Poiché nell'ambito dei contratti di trasferimento dei rami era previsto il diritto alla voltura delle licenze, le acquisizioni hanno consentito all'acquirente di aprire punti vendita caratterizzati dai marchi Benetton in grado di produrre fatturato e di modificare, conseguentemente, le quote di mercato dell'impresa acquirente.

Infatti, sebbene taluni dei 29 rami oggetto di acquisizione non fossero attivi all'atto dell'acquisto, l'Autorità ha ritenuto coerente con l'applicazione della normativa a tutela della concorrenza che la disciplina del controllo delle concentrazioni si applichi anche al caso di rami di azienda che, sebbene inattivi al

momento del trasferimento, siano idonei a produrre fatturato e quindi a modificare la posizione di mercato dell'acquirente. Attribuendo quindi a tali rami di azienda la natura di "parte di impresa" l'Autorità ha sostenuto che le operazioni di concentrazione fossero soggette all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, e conseguentemente di contestare alla società Benetton Group la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva. Al 31 marzo 2001 l'istruttoria è in corso.

## **ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE**

### *L'evoluzione concorrenziale e normativa*

Nel corso degli ultimi anni, le direttive comunitarie in materia di diritto di accesso alle reti e di apertura alla concorrenza hanno posto le premesse necessarie per l'avvio del processo di liberalizzazione dei mercati energetici nazionali (elettricità, gas naturale) all'interno dell'Unione Europea, in particolare attraverso la definizione di un quadro di riferimento comune in termini di obiettivi e principi fondamentali.

Le politiche di liberalizzazione adottate a livello comunitario hanno tuttavia privilegiato un approccio basato principalmente sul progressivo ampliamento degli ambiti di domanda "non vincolata" (i cosiddetti clienti idonei), senza contestualmente prevedere la necessità di interventi specifici sulla struttura dell'offerta e sul grado di integrazione verticale delle imprese elettriche nazionali. Inoltre, anche dal lato della domanda, le disposizioni comunitarie hanno soltanto fissato obiettivi minimi di apertura alla concorrenza. Il recepimento delle direttive 96/92/CE<sup>23</sup> sull'energia elettrica e 98/30/CE<sup>24</sup> sul gas naturale ha quindi dato esiti difformi nei singoli Stati membri, i quali, in base al principio di sussidiarietà, hanno potuto scegliere misure diverse per quanto concerne aspetti sicuramente importanti dell'organizzazione dei rispettivi mercati elettrici e del gas naturale. Come recentemente sottolineato anche dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'integrazione a livello europeo dei mercati energetici nazionali è pertanto ancora incompleta, mentre si è andato nel frattempo delineando un processo di segmentazione su base nazionale o regionale<sup>25</sup>. Al tempo stesso, in particolare nel settore elettrico, si è intensificata la tendenza all'aumento delle operazioni di concentrazione transnazionali, che ha visto come protagonisti anche monopoli legali pubblici ver-

23 Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", in GUCE L 27/20 del 30 gennaio 1997.

24 Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale", in GUCE L 204/1 del 21 luglio 1998.

25 Cfr. Autorità per l'energia elettrica e il gas, Memoria per l'audizione del 9 gennaio 2001 davanti alla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, p. 4.

tualmente integrati (come nel caso della francese Edf) nel cui mercato nazionale permangono però ostacoli significativi all'ingresso di concorrenti esteri.

In questo contesto permangono pertanto ragioni di preoccupazione relativamente al possibile consolidamento di strutture e assetti oligopolistici a livello europeo che certamente non favoriscono un'evoluzione effettivamente concorrenziale dei mercati interessati, accrescendo per contro i rischi di coordinamento e di collusione tra i principali operatori nazionali, tuttora significativamente protetti dall'insufficiente grado di interconnessione e interoperabilità delle reti e dei sistemi nazionali di trasmissione. E' quindi auspicabile che il processo comunitario di liberalizzazione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale possa ulteriormente procedere in particolare mediante una rapida e adeguata soluzione dei problemi connessi al grado di congestione delle reti e alla tariffazione dei relativi servizi di trasporto.

### **Energia elettrica**

Nonostante il ricorso al gas naturale abbia eguagliato nel 1999 l'incidenza dei prodotti petroliferi (in entrambi i casi pari al 41%) per quanto riguarda le fonti energetiche primarie utilizzate per la generazione termoelettrica, la dipendenza dell'industria elettrica nazionale dal petrolio resta ancora significativamente elevata. L'andamento sfavorevole delle quotazioni internazionali del petrolio, cui in parte è legato anche il prezzo del gas naturale, comporta vincoli di costo particolarmente stringenti per il nostro paese che, anche in rapporto ad altri paesi europei, limitano la competitività internazionale delle industrie di trasformazione italiane a più elevato consumo di energia. Inoltre, la tecnologia impiegata e l'età media degli impianti concorrono a limitare l'efficienza e la qualità dell'offerta, sia in termini di prezzi, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale del sistema energetico nazionale nel suo complesso.

Nel corso del 2000 è iniziata la procedura per la dismissione di una delle tre società di generazione (Genco), nelle quali Enel, in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE<sup>26</sup>, ha conferito i 15.000 MW di capacità produttiva destinati alla cessione ad altri operatori. Per ciascuna di queste società è previsto un piano di riconversione che consentirà di trasformare parte degli impianti termoelettrici attuali in impianti a ciclo combinato, con effetti positivi sotto il profilo del miglioramento dell'efficienza termica delle centrali, della sostituzione di input energetici petroliferi con gas naturale e della conseguente riduzione degli attuali livelli di emissioni. Tuttavia, fino al completamento del processo di riconversione, stimato da Enel al 2008, circa due terzi di questi impianti non saranno verosimilmente in grado di esercitare un'efficace disciplina concorrenziale sui comportamenti dell'impresa dominante, alla quale, anche a seguito delle pre-

<sup>26</sup> Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.

viste dismissioni, resterà comunque il controllo di una quota preponderante della capacità di generazione nazionale. A tale riguardo vanno peraltro menzionati gli effetti positivi, in direzione di una maggiore articolazione della struttura produttiva, potenzialmente derivanti dalla decisione con cui l'Autorità ha recentemente autorizzato Enel a procedere all'acquisizione di Infostrada subordinatamente alla cessione di ulteriori 5.500 MW della propria capacità di generazione (ENEL-FRANCE TELECOM-NEW WIND).

Al fine di accelerare la promozione della concorrenza il Parlamento e il Governo hanno predisposto tre diverse misure di intervento. In primo luogo, la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"<sup>27</sup>, prevede, a partire dal novantesimo giorno successivo alla cessione dei 15.000 MW di capacità di generazione di Enel, la riduzione a 0,1 GWh del livello minimo di consumo annuo di elettricità che definisce la soglia di idoneità. Ciò comporterà un ampliamento significativo del mercato liberalizzato, pari al 60% dei consumi totali di energia elettrica. L'importanza di questa misura, che pure accentua la portata dell'apertura del mercato elettrico, va peraltro considerata in un contesto in cui, anche dopo la sua applicazione, più di un terzo del mercato resterà vincolato alle attuali imprese di distribuzione che svolgono la propria attività in regime di esclusiva e all'interno del quale Enel continuerà comunque a disporre della quasi totalità delle forniture a clienti vincolati. I consumi delle famiglie, quindi, non potranno beneficiare direttamente delle condizioni di maggiore concorrenza che caratterizzeranno i due terzi del mercato.

In secondo luogo, su iniziativa del Governo, i contratti di acquisto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono stati trasferiti da Enel al Gestore della Rete Nazionale di Trasmissione, che li ha allocati mediante aste a prezzi base inferiori a quelli d'acquisto. In questo modo si è in parte ridotto, anche se non completamente annullato, lo squilibrio fra la domanda e l'offerta di elettricità nel mercato liberalizzato, la cui fonte quasi esclusiva è rappresentata dai vincoli di approvvigionamento derivanti dalle limitate opportunità di accesso alle importazioni. A fronte del conseguente effetto positivo dal lato dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti idonei, vanno peraltro segnalati i maggiori costi a carico di tutti i consumatori, ivi compresi quelli vincolati, connessi al parallelo aumento degli oneri di sistema.

Infine, il Governo ha proposto un ulteriore snellimento e semplificazione delle procedure amministrative necessarie per ottenere l'autorizzazione alla costruzione di nuove centrali e un loro migliore coordinamento da parte della amministrazione pubblica.

Resta invece da completare l'iter autorizzativo del Regolamento sul fun-

<sup>27</sup> Cfr. in particolare l'articolo 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57, in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.

zionamento del Gestore del Mercato (Borsa elettrica) che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, avrebbe dovuto entrare in funzione dal 1° gennaio 2001. Ulteriori ostacoli allo sviluppo della concorrenza potrebbero inoltre derivare dalla permanente separazione fra gestione e proprietà della rete di trasmissione che, nella quasi totalità, è rimasta in capo a Enel. Data la naturale divergenza esistente tra gli interessi economici di Enel e quelli dei nuovi entranti, un simile assetto tende infatti a ridurre gli incentivi di Enel alla realizzazione di un livello adeguato di investimenti in nuovi collegamenti con l'estero e in nuovi allacci alla rete nazionale che potrebbero agevolare l'iniziativa di operatori concorrenti. In un'ottica di promozione della concorrenza sarebbe quindi certamente più coerente ricondurre la proprietà della rete di trasmissione in capo al soggetto incaricato della sua gestione.

#### *ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND*

Nel febbraio 2001 l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio relativo all'acquisizione di Infostrada Spa - società operante in Italia nella fornitura di servizi di telecomunicazione - da parte di Enel Spa e di France Telecom Sa. L'operazione era stata inizialmente comunicata alla Commissione europea in quanto rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento comunitario in materia di controllo delle concentrazioni<sup>28</sup>. Su richiesta dell'Autorità, la Commissione ha successivamente disposto il rinvio dell'operazione all'autorità nazionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del citato Regolamento comunitario, ai fini di una valutazione dei possibili effetti della concentrazione sul mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei. Nella decisione di rinvio, infatti, la Commissione ha rilevato l'insussistenza di effetti anticoncorrenziali derivanti dall'operazione sul mercato delle telecomunicazioni.

La concentrazione verrà realizzata in due fasi che prevedono in un primo momento l'acquisizione del controllo esclusivo di Infostrada da parte della sola Enel e, entro i 12 mesi successivi, la fusione di Infostrada e Wind Telecomunicazioni Spa, società di telecomunicazioni controllata congiuntamente da Enel e France Telecom, in una nuova società, New Wind, anch'essa soggetta al controllo congiunto da parte di Enel e France Telecom.

Nel valutare i possibili effetti dell'operazione sul mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei, effettivi e potenziali, l'Autorità ha tenuto conto, in primo luogo, della stretta relazione economica esistente tra il mercato della fornitura di energia elettrica all'utenza liberalizzata, dove Enel opera attraverso la società Enel Trade Spa, e quello della generazione elettrica, in cui Enel è presente tramite le società Enel Produzione Spa ed Erga Spa, nonché

<sup>28</sup> Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1310/97, in GUCE L 180/1 del 9 luglio 1997.

della posizione dominante detenuta dal gruppo Enel in entrambi i mercati. Inoltre, l'Autorità ha considerato l'acquisizione di Infostrada nel quadro della strategia perseguita dal gruppo Enel di accentuare la propria presenza nell'offerta congiunta di una pluralità di servizi di pubblica utilità.

L'istruttoria ha evidenziato che, in virtù della capacità produttiva delle centrali di Enel Produzione e di Erga, il gruppo Enel sarà in grado di mantenere la propria attuale posizione dominante nel mercato nazionale della generazione di energia elettrica anche successivamente alla dismissione delle tre società di generazione (Genco) nelle quali Enel ha conferito i 15.000 MW di capacità destinati alla cessione ad altri operatori secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 79/99. In particolare, il parco di generazione di Enel Produzione ed Erga dispone di un numero di impianti di modulazione e di picco che consentono a Enel di determinare il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, soprattutto nelle ore di maggiore richiesta. Enel Produzione dispone inoltre di una capacità di riserva, misurata sulla domanda di picco e al netto degli impianti in conservazione o indisponibili per motivi ambientali, pari a oltre un terzo della capacità netta totale disponibile nel sistema elettrico italiano. Infine, in ragione della limitata capacità di generazione non controllata dal gruppo Enel, la quasi totalità delle fonti alternative di approvvigionamento di energia elettrica, utilizzabili dai concorrenti di Enel Trade per le forniture a clienti idonei, è costituita dalle importazioni e dalle aste bandite dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale all'inizio del 2001 per l'assegnazione dei contratti di acquisto di energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione oggetto della delibera CIP n. 6/92. Tuttavia, l'energia elettrica proveniente da tali fonti è assimilabile a quella generata da impianti di base che, a differenza degli impianti di modulazione e di picco, non si adattano ai mutamenti ciclici (orari o stagionali) della domanda, determinando pertanto una maggiore rigidità e una minore convenienza economica delle relative forniture.

Per quanto poi concerne gli impianti delle tre Genco, il loro possibile impatto concorrenziale risulterà significativamente ridotto almeno fino al completamento, stimato da Enel al 2008, del processo di riconversione contemplato nel "Piano per le cessioni degli impianti" predisposto da Enel e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Processo che interesserà oltre i due terzi della capacità complessiva delle tre nuove società, limitando di conseguenza la capacità dei futuri proprietari di esercitare, nel breve e medio periodo, una efficace pressione concorrenziale nei confronti di Enel. Inoltre, anche al termine del processo di riconversione, la capacità di generazione delle tre Genco sarà comunque caratterizzata, per oltre due terzi, da impianti di base.

Pertanto, anche dopo l'avvio della Borsa elettrica, il potere di Enel di determinare il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica resterà sostanzialmente inalterato, mentre i concorrenti di Enel Trade, obbligati ad acquistare energia elettrica sul mercato per la parte di offerta ai clienti idonei non assi-

curata dalla propria capacità di generazione, saranno di fatto costretti ad approvvigionarsi a condizioni determinate dalla stessa Enel, in ragione della posizione dominante da quest'ultima detenuta sul mercato della generazione e derivante sia dalla capacità complessiva sia dalla composizione tecnologica dei propri impianti produttivi.

Tale circostanza è stata inoltre valutata anche nella prospettiva dell'ulteriore ampliamento del mercato elettrico liberalizzato (fino a circa il 60% della domanda totale) conseguente alla riduzione della soglia di idoneità a un livello minimo di consumo annuo pari a 0,1 GWh, recentemente disposta dalla legge n. 57/01 a partire dal novantesimo giorno successivo alla vendita delle tre Genco da parte di Enel. L'estensione del mercato libero determinerà un incremento significativo del numero di clienti idonei, in larghissima parte piccole utenze industriali e commerciali già da anni servite dal gruppo Enel (Enel Distribuzione) e prive della capacità di mettere in atto politiche di acquisto di energia elettrica particolarmente sofisticate.

In questo contesto, l'Autorità ha ritenuto l'operazione di acquisizione di Infostrada idonea a rafforzare la posizione dominante già detenuta da Enel Trade sul mercato della fornitura di energia elettrica ai clienti idonei e tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in questo stesso mercato. Infatti, la posizione di Wind nell'offerta di servizi di telecomunicazione in rete fissa non è attualmente confrontabile, per numero di utenti, con quella di Infostrada, mentre i clienti di Infostrada rappresentano una quota consistente dei soggetti che, al più tardi a partire dall'aprile 2003, potranno liberamente scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. La concentrazione permetterà pertanto a Enel di consolidare il proprio portafoglio clienti, consentendole di utilizzare i vantaggi connessi alla gestione e all'offerta congiunta di servizi di elettricità e di telecomunicazione per la fidelizzazione di una quota significativa dell'utenza elettrica oggi in larghissima maggioranza vincolata a Enel Distribuzione, ma in procinto di divenire idonea. Inoltre, una simile strategia non potrebbe essere efficacemente contrastata mediante l'adozione di analoghe politiche commerciali da parte dei concorrenti di Enel Trade, i quali, in ragione del grado di controllo esercitabile da Enel sui prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, non potrebbero approvvigionarsi a condizioni sufficientemente concorrenziali e non sarebbero quindi in grado di replicare i vantaggi competitivi derivanti per Enel dall'acquisizione di Infostrada.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha pertanto autorizzato l'operazione di concentrazione prescrivendo, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, la cessione, da parte di Enel, di almeno 5.500 MW della propria capacità di generazione, nel rispetto di una serie di requisiti sostanziali e temporali. Tali prescrizioni attengono in particolare alle caratteristiche degli impianti da cedere (almeno il 60% della capacità da dismettere dovrà essere composta da impianti di modulazione e di picco); ai tempi entro i quali tali impianti dovranno essere individuati e resi noti all'Autorità (entro 120 giorni dalla delibera); ai tempi di approvazione della proposta di cessione da parte

dell'Autorità, sentita anche l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (entro i successivi 120 giorni); ai tempi per il conferimento a un'apposita società degli impianti al fine della cessione a soggetti terzi indipendenti da Enel entro i successivi 180 giorni; alle procedure di cessione, che dovranno essere improntate a criteri di trasparenza e competitività e concludersi entro 90 giorni dalla cessione delle tre Genco disposta dal decreto legislativo n. 79/99.

## **Gas naturale**

### *L'evoluzione concorrenziale e normativa*

La già elevata dipendenza dell'Italia dall'estero per l'approvvigionamento di gas naturale è destinata ad aumentare nel breve e medio periodo per effetto sia dell'attesa crescita dei consumi industriali, sia soprattutto dell'incremento dei fabbisogni dell'industria elettrica, la cui dinamica dipenderà non solo dalla profondità dei processi di riconversione delle centrali esistenti e dall'entrata in funzione di nuovi impianti, ma anche dall'effettiva concorrenza che caratterizzerà il mercato della generazione elettrica.

Il 23 maggio 2000 è stato approvato il decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas<sup>29</sup>. Il decreto ha accolto numerosi suggerimenti contenuti nella segnalazione effettuata a tale riguardo dall'Autorità al Parlamento e al Governo (PARERE SULLE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS). Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda l'identificazione dei clienti idonei; la definizione dell'accesso regolato al sistema del gas; il riconoscimento della pubblica utilità per le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale e per i terminali di GNL; i criteri in base ai quali saranno riconosciute le condizioni di reciprocità per le forniture a clienti idonei localizzati nei diversi Stati membri; il superamento di ogni residua discriminazione tra le imprese di gas naturale in materia di incentivi o contributi per la metanizzazione del Mezzogiorno.

Altre disposizioni, in particolare relative alle importazioni, allo stoccaggio, alla distribuzione, alla tutela e sviluppo della concorrenza e alla separazione contabile e societaria, richiedono invece un'attenta considerazione, in relazione alle conseguenze che la loro applicazione potrebbe determinare sull'effettiva apertura alla concorrenza del mercato del gas naturale in Italia.

Per quanto concerne le importazioni, l'articolo 3 prevede che l'importazione di gas naturale prodotto in paesi non appartenenti all'Unione europea sia soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'Industria, subordinatamente al rispetto di alcuni vincoli particolarmente e forse ingiustificatamente stringenti. Essi riguardano in particolare la disponibilità di capacità minime di stoccaggio strategico ubicate nel territorio nazionale e la predisposizione di

<sup>29</sup> Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000.

piani di investimento che dimostrino la capacità di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o mediante la diversificazione geografica dei paesi produttori. Viene così introdotta una limitazione amministrativa all'attività di importazione di gas naturale prodotto in paesi non appartenenti all'Unione europea, che costituisce una barriera all'entrata nel mercato a valle della distribuzione e vendita in Italia.

Le disposizioni in materia di stoccaggio non prevedono una netta distinzione fra quello necessario ad assicurare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi e quello minerario, finalizzato allo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano (che viene peraltro considerata la "destinazione prioritaria" dell'attività di stoccaggio). Questa mancata distinzione implica un'ulteriore limitazione alle possibilità d'importazione. Infatti, solo le imprese che svolgono anche attività di coltivazione nel territorio nazionale e che, quindi, dispongono di una concessione per lo stoccaggio minerario, potrebbero accedere direttamente all'attività d'importazione di gas naturale da paesi esterni all'Unione europea, non prima però che quei giacimenti siano esauriti e possano essere adibiti all'attività di stoccaggio. Inoltre, benché il decreto preveda l'obbligo in capo ai titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale di assicurare e fornire servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, l'effetto complessivo di tale disposizione appare sostanzialmente limitato in un contesto in cui Eni detiene un controllo pressoché totale sulle disponibilità di stoccaggio localizzate in Italia.

L'attività di distribuzione, disciplinata dagli articoli 14-16, è considerata un servizio pubblico, "affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni" dagli enti locali, che "svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione". La notevole durata delle proroghe degli affidamenti e delle concessioni in essere, prevista dal regime transitorio, suscita perplessità, poiché ritarda sensibilmente l'avvio del processo di liberalizzazione del servizio di distribuzione del gas. Il consolidamento temporale delle gestioni esistenti si traduce in un ostacolo all'accesso alla gestione delle reti locali di distribuzione da parte di nuovi operatori, in contrasto con gli obiettivi stessi della liberalizzazione.

Ai fini di tutela e promozione della concorrenza, l'articolo 19 dispone che a "decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale" (comma 2). Nello stesso periodo, inoltre, "nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale" (comma 3). Tale percentuale è ridotta di

due punti l'anno, a partire dal 2003, fino a raggiungere il 61%.

L'introduzione di un temporaneo duplice "tetto", calcolato sia sulla vendita ai clienti finali, in proporzione dei consumi nazionali, sia sulla quantità di gas immesso nella rete nazionale, via importazioni o produzione interna, dovrebbe in linea di principio favorire l'ingresso sul mercato di nuove imprese. Tuttavia, questa misura, che nel caso del mercato elettrico è stata accompagnata anche da una riduzione della capacità di generazione di Enel, obbliga Snam a ridurre non già la sua dimensione, ma i propri volumi di vendita, mediante una sua espansione su mercati esteri o la cessione di gas sul mercato interno ai propri concorrenti<sup>30</sup>. Una simile misura agevola la creazione di un oligopolio nazionale collusivo, in cui l'impresa in posizione dominante è posta nelle condizioni di favorire l'ingresso di nuovi operatori che non hanno particolari incentivi a realizzare aggressive politiche di prezzo. Una situazione non dissimile potrebbe inoltre verificarsi anche su scala internazionale, mediante scambi di quote di mercato fra operatori dominanti a livello nazionale, senza che le clausole di reciprocità previste dall'articolo 33 costituiscono un ostacolo insormontabile.

La liberalizzazione del mercato italiano del gas naturale è ancora in una fase iniziale e la concreta realizzazione dei suoi potenziali effetti positivi dipenderà, in misura determinante, dallo sviluppo di condizioni adeguate di concorrenza nella fase dell'approvvigionamento della materia prima. Infatti, in assenza di forniture alternative a quelle oggi offerte da Eni mediante le proprie controllate (Snam per l'approvvigionamento all'estero e nazionale, lo stoccaggio e la distribuzione primaria e Italgas per la distribuzione secondaria), anche la completa apertura del mercato prevista dal decreto legislativo n. 164/00 a partire dal 1° gennaio 2003 risulterebbe priva di conseguenze pratiche per la maggior parte dei consumatori, i quali resterebbero di fatto vincolati alle imprese del gruppo Eni. In questo contesto, per garantire una diversificazione geografica delle importazioni e un effettivo confronto concorrenziale nella fase dell'approvvigionamento sarà pertanto necessario assicurare la massima neutralità nell'accesso alle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio, in larghissima parte di proprietà di Snam.

Utile e opportuna appare in tal senso la decisione di Eni, adottata in anticipo rispetto alle scadenze previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00, di conferire a due società di nuova costituzione le attività di traspor-

<sup>30</sup> Si vedano, in proposito, gli accordi fra: Edison Gas, Eni e Promgas (*joint venture* fra Snam e Gazexport, controllata dal produttore russo Gazprom) per la fornitura alla prima società di 4 miliardi di metri cubi di gas naturale provenienti dalla Libia e di 2 miliardi di metri cubi dalla Russia, rispettivamente della durata di ventiquattro e venti anni; fra Energia Gas (gruppo Cir) ed Eni per la fornitura di 2 miliardi di metri cubi di gas libico (ventiquattro anni); e il contratto recentemente stipulato da Plurigas, società controllata da AEM Milano, AMGA Genova e ASM Brescia con Snam, per l'acquisto da quest'ultima di 3 miliardi di metri cubi di gas naturale provenienti dall'Olanda.